

Rileggo l'articolo 10 sostitutivo:

« Con apposito regolamento sarà provveduto alla esecuzione degli articoli 7 ed 8 della presente legge ed a determinare la quantità e qualità delle polveri piriche e delle altre sostanze, che possono tenersi o trasportarsi senza licenza. »

Lo pongo a partito; chi lo approva, s'alzi.

(Dopo prova, e controprova l'articolo è approvato).

L'onorevole Altobelli e altri deputati hanno proposto questo articolo aggiuntivo: « Tutti i giudizi relativi ai reati contemplati dalla legge sulle materie esplodenti saranno devoluti ai giurati. »

Io deggio dichiarare che l'osservanza del regolamento non ammetterebbe che questo emendamento potesse essere discusso, poichè la terza lettura consiste nella discussione degli emendamenti, e non di nuove proposte che non furono dalla Camera esaminate. Per cui io credo che contro questa proposta si potrebbe opporre la pregiudiziale. L'onorevole Altobelli insiste nella sua proposta?

Altobelli. Insisto.

Presidente. Io non voglio sollevare ora la questione circa a siffatta interpretazione del regolamento; ma intendo che la questione rimanga impregiudicata. Intanto l'onorevole Altobelli ha facoltà di parlare.

Altobelli. Poche parole mi basteranno a svolgere il mio emendamento, non per la speranza che la Camera l'approvi, ma per riaffermare principii e criteri che non dovrebbero essere manomessi.

Anzitutto avverto la Commissione e la Camera che il nostro emendamento deve essere lievemente modificato. Dove è detto: « tutti i giudizi relativi ai reati ecc. » noi intendiamo tutti i giudizi, meno quelli dei reati previsti dall'articolo 8.

Nel disegno di legge non si accenna alla competenza dei reati che reprime; naturalmente quindi si rientra nel campo della competenza comune. E rientrandosi nel campo della competenza comune, i reati previsti dall'articolo 1 e dall'articolo 3 sarebbero deferiti alla cognizione del magistrato ordinario. Ora io non intendo sollevare nuovamente la questione se la legge che si è discussa abbia o meno uno scopo politico. Indiscutibilmente però il 1° articolo ed il 3° hanno un contenuto ed un fine politico. Dappoichè nell'articolo 1° si

dice: « Chiunque, col fine di commettere delitti contro le persone o le proprietà, o per incutere pubblico timore, suscitare tumulti o pubblico disordine... »

È chiaro che in questo articolo si prevede un reato esclusivamente politico.

Cibrario, della Commissione. Mai più! È un assassinio!

Altobelli. Ma quale è lo scopo del suscitare tumulti, ecc., per qual ragione ciò si dovrebbe fare? Abbia la cortesia di dirmelo il tanto focoso interruttore!

Imbriani. L'ha dichiarato Lei! (*Volgendosi all'onorevole Cibrario*).

Presidente. Onorevole Imbriani, Ella non ha facoltà di parlare!

Imbriani. L'ha dichiarato il relatore!

Altobelli. Dica, che cosa significa? (*Interruzioni*). Non risponde? Allora non interrompa!

Cibrario, della Commissione. Il relatore risponderà a tempo debito.

Presidente. Non interrompano, perchè si rende impossibile in questo modo continuare la discussione!

Altobelli. Allora richiami i membri della Commissione, non me!

Credo, ad ogni modo, che anche l'onorevole Cibrario voglia convenire, che l'articolo 6, il quale prevede l'apologia di questi reati, sia un articolo che contempla un reato politico. Ora io credo e so che i reati politici dovrebbero essere deferiti esclusivamente ai giudici naturali, dovrebbero essere deferiti ai giurati. È per questo che noi abbiamo presentato lo emendamento, affinchè, oltre agli altri articoli del progetto, anche l'articolo 1 e l'articolo 6, che contengono reati essenzialmente politici, siano devoluti alla cognizione dei giurati.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Spirito Francesco, relatore. Noi avremmo potuto chiedere la pregiudiziale intorno a questa proposta, anche ricordando ciò che ha deliberato la Camera in occasione della legge elettorale. Il caso era molto diverso: ciò che si chiedeva in quella discussione, era stato già compreso in un articolo ed era già discusso in seconda lettura. La proposta d'oggi, invece, non è stata mai compresa in alcuno emendamento, e non ha fatto mai oggetto di qualsiasi discussione durante la seconda lettura.

Con quest'emendamento si viene non soltanto a snaturare il concetto della legge, ma